

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n. 55-1362

Programma per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte 2011-2013. Delega della gestione del programma all'Azienda ospedaliero universitaria San Giovanni Battista di Torino.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2004), così come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2007) e dall'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (legge finanziaria per l'anno 2011), la Regione Piemonte promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più ASR alle quali attribuisce il relativo incarico, un programma assicurativo che comprende un Fondo speciale nonché specifici contratti assicurativi.

Il sopraccitato articolo stabilisce altresì che il Fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 5.000,00 Euro e 500.000,00 Euro. Per il finanziamento della quota eccedente l'operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente 500.000,00 Euro, la Regione provvederà, direttamente o tramite una o più ASR delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo l'impresa di assicurazione tramite procedura di evidenza pubblica.

Con deliberazione n. 68-8310 del 27 gennaio 2003 la Giunta regionale ha approvato il "Progetto per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte" e con successiva deliberazione n. 61-13031 del 12 luglio 2004, in conformità all'art. 21 L.R. 9/2004, ha definito i criteri e le modalità di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima.

Per garantire un'uniforme copertura assicurativa alle Aziende Sanitarie Regionali, il progetto di cui trattasi prevedeva la istituzione di un Fondo speciale sul bilancio regionale per il triennio 2005-2007, per un valore massimo annuo pari a Euro 15.000.000,00 destinato al finanziamento degli esborsi delle ASR per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 e 500.000,00 Euro. A lato del Fondo era prevista la stipula di apposite polizze assicurative articolate su tre livelli sulla base dell'ammontare dei risarcimenti: il primo per il caso di esaurimento del Fondo; il secondo per sinistri eccedenti Euro 500.000,00 per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5.000.000,00 per sinistro; il terzo a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15.000.000,00 per sinistro.

Preso atto dei risultati positivi conseguiti nel primo triennio del progetto, la Giunta regionale ha deciso di dare continuità al programma assicurativo e, con deliberazione n. 82-7309 del 29 ottobre 2007 ha affidato all'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino l'incarico di gestire, per conto della Regione, il programma per il triennio 2008-2010. Il programma assicurativo 2008-2010 comprendeva un Fondo speciale e due livelli assicurativi, il primo per garantire il superamento della disponibilità del Fondo annuale e per i rischi per sinistri di valore eccedente Euro 500.000,00 per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5.000.000,00 per sinistro e, il secondo, a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15.000.000,00 per sinistro.

L'AOU San Giovanni Battista di Torino, in conformità alla delega ricevuta, ha stipulato, per conto della Regione, i contratti di assicurazione di cui al programma assicurativo, previa ricerca del contraente in conformità alla vigente normativa, e costituito sul proprio bilancio il Fondo speciale quantificato, a conclusione dell'appalto, entro il limite fissato dal provvedimento sopraccitato, in Euro 20.000.000,00 annui e destinato al finanziamento degli esborsi delle ASR per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 e 500.000,00 Euro. L'Azienda ha altresì esternalizzato,

previa espletamento di procedura di gara, il servizio di gestione dei sinistri di tutte le ASR rientranti per valore nel limite del Fondo.

Con deliberazione n. 35-9620 del 15 settembre 2008 la Giunta regionale ha definito i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo 2008-2010 ed ha altresì delineato, con riferimento alle varie fasi del processo di gestione dei sinistri delle ASR rientranti per valore nel limite del Fondo, un nuovo modello organizzativo che prevede la definizione, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, di quattro aree di coordinamento sovrazonale: area di coordinamento sovrazonale TO - Aziende Ospedaliere (comprende: A.O. CTO/M. Adelaide; A.O. OIRM/S. Anna; A.O.U. S. Giovanni Battista; A.O. Mauriziano; A.O.U. S. Luigi Gonzaga); area di coordinamento sovrazonale TO – Aziende Sanitarie (comprende le AA.SS.LL. TO1, TO2, TO3, TO4 E TO5); area di coordinamento sovrazonale AT, AL, CN (comprende le AA.SS.LL. AT, AL, CN 1 e CN 2 e le AA.OO. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo S. Croce e Carle); area di coordinamento sovrazonale BI, NO, VC e VCO (comprende le AA.SS.LL. VC, BI, NO, VCO e l'A.O.U. Maggiore della Carità). Il provvedimento deliberativo citato prevede altresì, all'interno di ciascuna Area di coordinamento sovrazonale, la costituzione di un Comitato di gestione dei sinistri che assume la diretta responsabilità gestionale dei sinistri delle aziende dell'area rientranti per valore nei limiti del Fondo.

Con deliberazione n. 55-12646 del 23 novembre 2009 la Giunta regionale ha avviato, con decorrenza 1 gennaio 2010, una prima fase di sperimentazione del modello organizzativo-gestionale dei sinistri di cui al sopraccitato provvedimento deliberativo, affidando ai Comitati di gestione dei sinistri di ogni Area di Coordinamento Sovrazonale la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR della propria Area il cui valore risulti compreso fra 1.500,00 Euro e 30.000,00 Euro.

Il modello di gestione dei sinistri sperimentato ed avviato nel corso dell'anno 2010 si è rivelato efficace e potenzialmente il sistema migliore per:

a) garantire il controllo da parte delle ASR dei propri sinistri finalizzato sia alla individuazione delle criticità e alla prevenzione dei rischi sia alla gestione più condivisa e quindi più oculata di tutte le richieste risarcitorie, talvolta non pertinenti;

b) consentire un utilissimo "benchmarking" fra le ASR da parte dei professionisti incaricati in modo da elaborare linee-guida efficaci ed efficienti ed evitare rischi di "mala gestio" sotto i vari profili di competenza;

c) condividere in un primo "step" l'esperienza con il Loss Adjuster, coinvolto da subito a partecipare alle riunioni dei Comitati per condividerne i risultati istruttori;

visto l'articolo 21 comma 3 della L.R. 9/2004, così come successivamente modificato dagli articoli 23 della L.R. 9/2007 e 15 della L.R. 25/2010, che demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della gestione, l'ammontare del fondo speciale e la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo;

dato atto che in data 31.12.2010 perverranno a scadenza naturale i contratti per i servizi assicurativi che hanno disciplinato il programma regionale per il triennio 2008-2010 e che risulta opportuno dare continuità al programma assicurativo anche per il triennio 2011-2013 mantenendo in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e programmazione del progetto ed individuando un'Azienda Sanitaria Regionale per le attività gestionali del programma assicurativo;

rilevato pertanto che risulta necessario a tal fine:

– definire, per il triennio 2011-2013, i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo, l'ammontare del fondo speciale e la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo e che tale ridefinizione deve avvenire in conformità agli obiettivi generali di contenimento dei costi assicurativi e di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali;

– rivisitare il modello organizzativo di gestione dei sinistri previsto nella DGR n. 35-9620 del 15 settembre 2008 ed avviato con DGR n. 55-12646 del 23.11.2009, allo scopo di consentire una gestione ottimale del programma assicurativo;

ritenuto opportuno, nel rispetto delle indicazioni di legge e tenuto conto dell'esperienza maturata nell'ultimo triennio, di stabilire che:

– il programma per la copertura dei rischi di natura sanitaria della Regione Piemonte triennio 2011-2013 comprenda un Fondo speciale e due livelli assicurativi previsti, il primo, per garantire il superamento della disponibilità del Fondo annuale e per i rischi per sinistri di valore eccedente Euro 500.000,00 per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5.000.000,00 per sinistro e, il secondo, a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15.000.000,00 per sinistro;

– l'ammontare del Fondo speciale per il triennio 2011-2013 viene stabilito entro il limite massimo di Euro 78.000.000,00 (Euro 26.000.000,00 all'anno);

– l'incarico di gestire, per conto della Regione, il programma per la copertura dei rischi di natura sanitaria della Regione Piemonte triennio 2011-2013 viene affidato all'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino, con riserva di revocare o modificare la delega stessa per svolgere direttamente la funzione e/o estenderla anche ad altre Aziende sanitarie regionali. In particolare vengono attribuiti all'Azienda i compiti di seguito indicati:

stipula e gestione, per conto della Regione, dei contratti di assicurazione di cui al programma assicurativo, in conformità alla vigente normativa;

svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale con connesse attività statistiche e di rendicontazione;

costituzione sul proprio bilancio del Fondo speciale di Euro 78.000.000,00 (Euro 26.000.000,00 all'anno) finanziato dalla quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR che sarà determinata secondo i criteri stabiliti con successivo atto giuntale;

esternalizzazione, in conformità alla vigente normativa, del servizio di gestione sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo e non affidati alla gestione diretta dei Comitati nonché dei connessi compiti di supporto e statistica sinistri in raccordo con i Comitati;

ritenuto altresì opportuno, in considerazione dell'esperienza maturata, di rivisitare il modello organizzativo di gestione dei sinistri previsto nella DGR n. 35-9620 del 15 settembre 2008 ampliando la rete esistente attraverso la costituzione presso l'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità di un Comitato Regionale di Gestione Sinistri con compiti di:

– coordinamento operativo del programma assicurativo regionale per la gestione dei rischi sanitari;

– monitoraggio periodico del lavoro svolto e supporto professionale amministrativo-legale e medico-legale a favore dei Comitati di Gestione delle Aree di Coordinamento Sovrazonale allo scopo di garantire il rispetto dei principi di buona pratica liquidatoria;

– formulazione di proposte di linee guida di raccordo e regolamentazione delle procedure di gestione dei sinistri;

ritenuto infine, a conclusione della prima fase di sperimentazione del modello organizzativo-gestionale dei sinistri avviata con DGR n. 55-12646 del 23.11.2009 e preso atto degli esiti positivi della stessa, di ampliare progressivamente, nel corso del prossimo triennio di gestione del programma assicurativo, la competenza dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti presso le Aree di Coordinamento sovrazonale, ora limitata ai sinistri di valore fino a 30.000 euro, nell'ambito della gestione dei sinistri che erodono il Fondo speciale regionale (sinistri di importo compreso fra Euro 5.000,00 ed Euro 500.000,00), con l'obiettivo di ridimensionare l'esborso dei premi assicurativi e nel contempo di contenere le spese peritali legali razionalizzando il ricorso a consulenze medico-legali e specialistiche.

Per quanto attiene al servizio di gestione dei sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo e non affidati, per l'anno 2011 e seguenti, alla gestione diretta dei Comitati, nonché dei connessi compiti di supporto tecnico e statistica sinistri in raccordo con i Comitati, l'AOU San Giovanni Battista di Torino provvederà alla esternalizzazione del relativo servizio in conformità alla normativa vigente.

La Regione Piemonte garantisce all'AOU San Giovanni Battista:

– le disponibilità finanziarie necessarie per la costituzione del Fondo attraverso la corresponsione delle relative risorse mediante anticipazioni di cassa recuperate dalle altre Aziende sanitarie per un importo corrispondente a quanto dovuto dalle stesse quale quota di spesa sanitaria da destinare al finanziamento del Fondo; l'eventuale avanzo della gestione sarà portato in conto anticipo del Fondo dell'anno successivo;

– una quota aggiuntiva nell'ambito del finanziamento annuale dell'esercizio 2011 a copertura degli oneri connessi alla parziale esternalizzazione del servizio di gestione sinistri, su rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.

L'AOU San Giovanni Battista provvederà a rendicontare alla Regione le attività ed i costi sostenuti per la gestione del programma assicurativo regionale;

rilevato infine che per la definizione degli ulteriori criteri e modalità di gestione del programma assicurativo regionale per il triennio 2011-2013 ed in particolare per la determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo occorre rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale;

sentita, ai sensi del menzionato articolo 21 comma 3 L.R. 9/2004 e s.m.i., la Commissione consiliare competente in data 27 dicembre 2010 e ritenuto di accogliere l'invito della medesima, si autorizza l'AOU San Giovanni Battista a prorogare i contratti assicurativi in essere per una durata di mesi tre e di richiedere all'Azienda stessa di procedere ad una nuova verifica sulle modalità di affidamento del contratto assicurativo sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e dell'analisi dei costi;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate:

- di prevedere che il programma per la copertura dei rischi di natura sanitaria della Regione Piemonte triennio 2011-2013 comprenda un Fondo speciale, il cui ammontare è stabilito entro il limite massimo di Euro 78.000.000,00 (Euro 26.000.000,00 all'anno), e due livelli assicurativi previsti, il primo, per garantire il superamento della disponibilità del Fondo annuale e per i rischi per sinistri di valore eccedente Euro 500.000,00 per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5.000.000,00 per sinistro e, il secondo, a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15.000.000,00 per sinistro;

- di affidare all'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino l'incarico di gestire, per conto della Regione Piemonte, il programma assicurativo triennio 2011-2013 per la copertura dei rischi di natura sanitaria della Regione Piemonte, come in premessa indicato, con riserva di revocare o modificare la delega stessa per svolgere direttamente la funzione e/o estenderla anche ad altre Aziende sanitarie regionali;

- di autorizzare l'AOU San Giovanni Battista a prorogare i contratti assicurativi in essere per una durata di mesi tre e di richiedere all'Azienda stessa di procedere ad una nuova verifica sulle modalità di affidamento del contratto assicurativo sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e dell'analisi dei costi;

- di integrare il modello organizzativo di gestione dei sinistri previsto nella DGR n. 35-9620 del 15 settembre 2008 ampliando la rete esistente attraverso la costituzione, presso l'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, di un Comitato Regionale Gestione Sinistri cui competono le funzioni specificamente dettagliate nelle premesse del provvedimento;

- di demandare a successivo provvedimento della competente direzione regionale Sanità la nomina dei componenti del Comitato Regionale Gestione Sinistri nonché la regolamentazione delle relative attività;

- di prevedere, ad integrazione della precedente DGR n. 55-12646 del 23.11.2009, un progressivo ampliamento della competenza dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti presso le Aree di

Coordinamento sovrazonale nel corso del triennio 2011-2013, ora limitata ai sinistri di valore fino a 30.000,00 euro (trentamila euro);

- di garantire all'AOU San Giovanni Battista di Torino le disponibilità finanziarie necessarie per la costituzione del Fondo speciale regionale attraverso la corresponsione delle relative risorse mediante anticipazioni di cassa recuperate dalle altre Aziende sanitarie regionali per un importo corrispondente a quanto dovuto dalle stesse quale quota di spesa sanitaria da destinare al finanziamento del Fondo stesso; l'eventuale avanzo della gestione sarà portato in conto anticipo del Fondo dell'anno successivo;
- di riconoscere all'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, a copertura degli oneri connessi alla parziale esternalizzazione del servizio di gestione sinistri per l'anno 2011, una quota aggiuntiva nell'ambito del finanziamento annuale dell'esercizio 2011 su rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti;
- di stabilire che l'AOU provvederà a rendicontare alla Regione le attività ed i costi sostenuti per la gestione del programma assicurativo regionale;
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione degli ulteriori criteri e modalità di gestione del programma assicurativo regionale per il triennio 2011-2013, ed in particolare la determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)